

183/2

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 28 APRILE 2014, N. 23

"Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative"
(pubblicata nel BURAT 28 aprile 2014, n. 48 Speciale)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1998, N. 81

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art. 4

(Comitato Istituzionale)

1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità è composto:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;
 - b) dai Componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'Urbanistica e Beni Ambientali, all'Ecologia, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura;
 - c) dal Segretario Generale, con voto consultivo;
 - d) dai Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto;
 - d-bis) [dal Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, con voto consultivo.]

Art. 8

(Segretario dell'Autorità)

1. Il Segretario dell'Autorità è nominato dal Comitato Istituzionale su proposta del Componente la Giunta preposto alla legge n. 183 del 1989 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della presente legge fra Dirigenti dell'Amministrazione Pubblica o di quella privata ovvero tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione al proprio albo professionale.
2. Il Segretario:
 - a) presiede il Comitato Tecnico;
 - b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;



- c) coordina la segreteria tecnico operativa di cui all'art. 9;
 - d) cura i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - e) rilascia il parere sulle concessioni di derivazione;
 - f) vigila sull'attuazione del Piano di Bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 5 alle lett. a), e), f) e g) della presente legge;
 - g) fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della Segreteria Tecnico Operativa per dar seguito alle direttive del Comitato Istituzionale;
 - h) rendicontra annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;
 - i) è membro di diritto di entrambe le sezioni del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ove può essere rappresentato anche da un suo delegato;
 - j) svolge ogni altra funzione attribuita dal Comitato Istituzionale;
 - j-bis) [propone, attestandone la legittimità, al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici gli atti amministrativi di sua competenza, ovvero gli atti per i quali necessita l'approvazione della Giunta regionale.]
3. L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta regionale.
 4. Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.
 5. Il Segretario presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'art. 13, comma 1, della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della citata legge n. 253 del 1990.
 6. Il rapporto di lavoro del Segretario dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello attribuito ai Dirigenti della Regione Abruzzo e deve comprendere tutte le eventuali retribuzioni ed indennità accessorie per essi previste.
- 6-bis). [Agli effetti del rapporto funzionale ed organizzativo il Segretario e la Segreteria Tecnico Operativa rispondono al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, configurandosi in maniera equivalente ad un Dirigente ed un Servizio attribuiti alla medesima Area.]


LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2005, N. 18
Istituzione dei distretti rurali.

Art. 2
(Definizione)

1. I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo, turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con storia e vocazioni naturali del territorio.

Art. 3
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:
 - a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese;
 - b) adeguare le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali e territoriali;
 - c) migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;
 - d) promuovere la sicurezza degli alimenti;
 - e) sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
 - f) valorizzare la produzione agricola;
 - g) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
 - h) contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione;**h-bis) valorizzare ed incrementare la filiera foresta legno e la filiera agroenergia con il relativo mercato delle biomasse.**
2. La Regione Abruzzo realizza le finalità previste dal presente progetto di legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.



Art. 7
(Consulenza e sostegno tecnico)

1. La Regione si avvale per l'attivazione del presente progetto di legge della consulenza, collaborazione e supporto tecnico dell'ARSSA.]

Art. 8
(Controllo)

1. [Le Province trasmettono, ogni semestre, alla Giunta regionale, apposita relazione sull'attività svolta.]
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della legge.

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 44

Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa.

Art. 35-bis
(Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie)


1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica ed in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33, qualora nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum di cui al presente titolo si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali.
 2. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 1, ai fini del contenimento della spesa pubblica, qualora nel corso dell'anno, nei territori interessati dalle proposte referendarie di cui al comma 1, si svolgano le consultazioni elettorali per le elezioni dei Sindaci, dei Presidenti delle Province, dei Consigli comunali e provinciali, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e del Parlamento europeo, i referendum di cui al presente titolo possono essere effettuati, previa intesa con il Ministro dell'Interno, in una delle date stabilite per tali elezioni, anche in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33.
- 2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19, nei casi di accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie ai sensi dei commi 1 e 2, il numero dei componenti gli Uffici elettorali di sezione relativi al referendum consultivo è pari a quello previsto per gli Uffici elettorali di sezione relativi alle elezioni.**

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2011, N. 5

Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità DAQ.

Art. 7
(Procedure per l'approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto)

1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre centottanta giorni dal riconoscimento previsto dall'articolo 4, comma 6. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal Presidente del distretto contestualmente:
 - a) all'Assessorato regionale all'Agricoltura;
 - b) [alle province nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo.]
2. [Entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma, le province esprimono parere motivato e non vincolante.]
3. [Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il parere sia reso, l'Assessore regionale all'Agricoltura, con proprio decreto, previa intesa con gli altri assessori interessati per materia, determina l'ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto.]
4. **Il Servizio competente in materia**, per le attività di valutazione dei programmi può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.
5. Per la valutazione dei programmi è costituito, con provvedimento **del Direttore regionale competente**, un nucleo tecnico di valutazione. [L'attività del nucleo è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell'Assessorato allo Sviluppo economico. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.]
6. Il Presidente del distretto trasmette all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.
7. **La Giunta regionale**, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, esprime un proprio parere motivato.
8. L'Assessore regionale all'Agricoltura presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.



9. Eventuali nuovi programmi o sostanziali variazioni di quelli già approvati seguono le procedure di approvazione previste dal presente articolo.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2013, N. 19

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adegüamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.

Art. 4

(Semplificazione amministrativa)

1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale a **tempo indeterminato**, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura deve essere adottata dagli attuali Consorzi.
- 1-bis. I Consorzi di bonifica reclutano il personale stagionale sulla base di un apposito elenco di idonei, nel quale sono inseriti coloro che abbiano già operato negli ultimi cinque anni nelle attività di competenza dei Consorzi stessi e/o dell'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo);
- 1-ter. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario.

Riferimenti normativi

Il testo del comma 32 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 34

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

(Omissis)

32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 17

(Interventi in favore della marineria di Pescara)

1. Al fine di tutelare le risorse ittiche del mare, è autorizzato il differimento dal 5.10.2012 al 28.2.2013 dell'intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che esercitano la pesca a strascico, approvato con delibera della Giunta regionale n. 404 del 25 giugno 2012.
2. L'aiuto di cui al comma 1 è corrisposto nel rispetto dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006 fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00, in conformità alla scheda informativa comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno 2012.
3. Nell'anno 2013, previo esperimento dei necessari adempimenti volti a conformarle alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alla Pesca, sono applicate ulteriori misure di aiuto a favore della Marineria di Pescara, in dipendenza dei disagi arrecati dall'insabbiamento del Porto di Pescara, in aderenza alle statuizioni dettate dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.
4. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.



5. Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 23101 - UPB 02.02.006 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.
6. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 141501 - UPB 08.01.016 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.
7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzata inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell'insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unità nell'arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013.